



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 3 novembre 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 3 novembre 2005 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini e dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 12

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara ed ammenda € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore **MANCINI Roberto** (gara Internazionale-Roma del 26/10/05 – C.U. 129 del 27/10/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Roberto Mancini, allenatore della Soc. Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di € 3.000,00, perché *“nel rientro verso gli spogliatoi a fine gara, rincorso l'Arbitro, gli urlava numerose frasi di tenore minaccioso e irrispettoso, venendo alla fine trattenuto e allontanato a forza da persone addette allo staff societario; infrazione rilevata dall'Arbitro e dal collaboratore dell'Ufficio Indagini”*, ha proposto reclamo la Soc. Internazionale, chiedendo la riduzione secondo giustizia della sanzione disciplinare irrogata. Pur sostanzialmente ammettendo che la condotta del Mancini è censurabile, la Società reclamante assume che la sanzione inflitta sia eccessivamente afflittiva, per non essere stati presi in alcun modo in considerazione gli elementi che attenuavano la responsabilità del

tesserato, quali l'assenza di conseguenze dannose; l'assenza in concreto di atti violenti; l'assenza di frasi ingiuriose; l'assenza di minacce al direttore di gara; il contesto ambientale ed il momento particolarmente acceso e confuso, nell'ambito del quale sarebbe maturata la condotta del Mancini.

Pertanto, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva, nonché non sufficientemente motivata e, come tale, confliggente con i principi che regolamentano la commisurazione della pena.

All'odierna riunione è comparso il sig. Roberto Mancini e il difensore della Società reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Mancini, rileva che il gravame è infondato.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini e dal referto dell'arbitro – entrambe fonti privilegiate di prova – risulta in modo inequivoco che, al termine della gara, il Mancini ha tenuto una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare nei confronti del direttore di gara, in quanto gli rivolgeva frasi irrispettose e minacciose, tanto da dover esser trattenuto e allontanato con la forza da dipendenti della Società.

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta equa, tenuto conto dell'orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

La Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di € 3.000,00; dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **TROISE** Emanuele (gara Piacenza-Ternana del 25/10/05 - C.U. n. 128 del 26/10/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Emanuele Troise, tesserato per la Soc. Ternana, per il comportamento tenuto durante la gara Piacenza-Ternana del 25/10/2005, ha proposto reclamo la stessa Società.

Nel reclamo si rileva, innanzitutto, che il referto arbitrale sarebbe lacunoso in quanto non si evincerebbe con chiarezza se le parole ingiuriose proferite dal calciatore erano effettivamente indirizzate all'arbitro e, in secondo luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata, anche con riferimento a casi analoghi. In conseguenza, si chiede la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame sia infondato, imponendosi dunque la conferma del provvedimento del Giudice Sportivo.

Dal referto del direttore di gara risulta che il Troise è stato espulso perché ha urlato verso l'arbitro una espressione volgarmente ingiuriosa, accompagnata da gesti con le braccia.

Sul punto, pertanto, le affermazioni difensive non trovano riscontro in atti.

Per quanto riguarda l'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, essa è conforme agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Emanuele Troise; dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Francesco FLACHI – Calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Il procedimento

Con provvedimento del 10/10/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Flachi, calciatore tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Sampdoria per violazione dell'art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive.

In quella presentata dal Flachi si rileva, in primo luogo, che non esisterebbe agli atti la presunta telefonata oggetto di contestazione; in secondo luogo, che, di fronte all'Ufficio Indagini, l'incolpato avrebbe chiarito il senso di quanto dichiarato dinanzi alla Procura della Repubblica di Genova, negando di aver chiesto notizie in merito ad accordi sul risultato; in terzo luogo, che lo stesso Bazzani avrebbe confermato tale ultima circostanza; in quarto luogo, che la prova della estraneità dell'incolpato si evincerebbe dall'analisi delle conversazioni telefoniche acquisite.

In quella presentata dalla Soc. Sampdoria si rileva che non potrebbe essere configurata una responsabilità oggettiva in quanto il Flachi avrebbe agito per finalità del tutto personali, senza alcun collegamento con l'interesse della Società, e, comunque, al di fuori del regolamento e del Codice etico adottato dalla Società stessa nell'ambito di un concreto e attivo impegno diretto ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall'art. 1 C.G.S. da parte dei propri tesserati.

In conseguenza, in ambedue le memorie si conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la sospensione del dibattimento in attesa che l'Ufficio Indagini termini gli accertamenti in corso sulla vicenda complessiva e, comunque, in considerazione della necessità di una trattazione unitaria della vicenda stessa.

È comparso altresì il rappresentante della Soc. Sampdoria, con il proprio difensore, il quale non si è opposto alla richiesta di sospensione.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, pronuncia la seguente

Ordinanza

La Commissione disciplinare

considerata

l'istanza di sospensione del procedimento avanzata dalla Procura Federale, motivata dalla necessità che l'Ufficio Indagini termini gli accertamenti in corso sulla vicenda complessiva e che vi sia una trattazione unitaria della vicenda stessa;

tenuto conto
che la difesa dei deferiti non si è opposta a tale richiesta;
rilevata
la necessità di attendere le risultanze degli accertamenti istruttori in corso da parte
dell'Ufficio Indagini in merito all'intera vicenda;
dispone
l'accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento e si riserva di fissare una nuova
udienza di discussione a seguito della richiesta della Procura Federale.

Soc. TORINO F.C. S.p.A.- violazione art. 9, comma 1 C.G.S. (gara Torino-Perugia del 26/6/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 17/10/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Torino F.C. S.p.A. (già Società Civile Campo Torino S.r.l.) per violazione dell'art. 9, comma 1 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio personale addetto ai servizi di sicurezza interna allo stadio, in riferimento alla condotta dallo stesso personale posta in essere (aggressione di un calciatore di una squadra avversaria) in occasione della gara Torino-Perugia del 26/6/2005.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la società Torino F.C. S.p.A. ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che la società a cui si riferiscono i fatti contestati non sarebbe la società deferita (Torino F.C. S.p.A.) bensì la Società Torino Calcio S.p.A., la quale – a seguito della delibera della F.I.G.C. del 15 luglio 2005 – non è stata ammessa al Campionato di Calcio 2005/2006.

La Società deferita ha infatti iniziato la propria attività (come dimostrato dai documenti allegati alla memoria difensiva) il 30 giugno 2005 ed è stata affiliata alla F.I.G.C. il 16 agosto 2005 a seguito dell'ammissione al cd. Lodo Petrucci, in epoche quindi successive all'accadimento dei fatti oggetto del presente procedimento. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la condanna alla sanzione di € 5.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento disposto nei confronti della Soc. Torino F.C. S.p.A. non è fondato.

Il comportamento che ha dato luogo al deferimento, infatti, è imputabile a tesserati della Soc. Torino Calcio S.p.A. che è soggetto giuridico diverso dalla Torino F.C. S.p.A.

All'epoca dei fatti (26 giugno 2005), quest'ultima Società non faceva ancora parte dell'ordinamento sportivo, essendo stata ammessa al Campionato 2005/2006 con C.U. 61/A del 16 agosto 2005, a seguito dell'accoglimento dell'istanza al cd. Lodo Petrucci (ex art. 52 delle N.O.I.F.) e della relativa assegnazione del titolo sportivo di serie B.

Ne deriva che i comportamenti di cui al deferimento sono imputabili a soggetto diverso (cioè la Torino Calcio S.p.A.) dalla Società deferita (cioè la Torino F.C. S.p.A.), in quanto quest'ultima all'epoca dei fatti contestati non era soggetto dell'Ordinamento federale. Di conseguenza, la Società deferita non può essere chiamata a rispondere dinnanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per un comportamento imputabile alla Torino Calcio S.p.A., non essendoci alcuna continuità dei rapporti tra l'una e l'altra Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione proscioglie la Soc. Torino F.C. S.p.A. dagli addebiti contestati.

Il Presidente: f.to *avv. Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 NOVEMBRE 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani